



COMUNE DI PISONIANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 7 del 31-05-2022

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) PER L'ANNO 2022 - DETERMINAZIONE RATE E SCADENZE DI PAGAMENTO

L'anno **duemilaventidue** il giorno **trentuno** del mese di **Maggio** a partire dalle ore **18:45** nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione ordinaria alla prima convocazione.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	AURELI ENZO	Presente	7	SANTIPROSPERI PAOLO	Assente
2	CECCHINI LUIGI	Presente	8	TERENZI MAURO	Assente
3	CERA GIACOMO	Presente	9	TORDELLA MARCO	Assente
4	CERASI VITTORIO	Presente	10	ALESSANDRI MARIO	Assente
5	DEODATI SEBASTIANO	Assente	11	BARNABA ANGELO	Presente
6	PROIETTI PIERO	Presente			

Ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 5

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **SIG. ENZO AURELI** in qualità di **SINDACO**.

Assiste il **SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA LUCIA SQUICCIARINO**.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Visto che con il provvedimento di determinazione delle tariffe annuali per la determinazione della tassa sui rifiuti "TARI" il Consiglio Comunale, delibera:

- a) Le ripartizioni dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche;
- b) I coefficienti k_a (coefficienti di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare); i coefficienti k_b (coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare); la tariffa fissa a_{mq} per tutte le utenze non domestiche); i coefficienti k_d (coefficiente di produzione kg/mq annuo per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche) determinati con la procedura prevista al comma 652 dell'art. 1 L. 147/2013 da utilizzare nella determinazione delle tariffe da attribuire alle utenze non domestiche a loro volta divise in quota fissa e in quota variabile.
- c) Scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo comunale sui rifiuti TARI

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto il comma 48 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di Bilancio per l'anno 2021) che

testualmente recita:

«A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi».

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto l'art. 3, comma 5 quinquies del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15, il quale prevede:

“a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 31.05.2022 è stato adottato il nuovo Piano economico finanziario (PEF) TARI per l'anno 2022 che quantifica in € 180.843,00 il costo complessivo di gestione del servizio rifiuti relativo all'anno 2022 al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione n. 02/DRIF/2021 di ARERA;

Dato atto che l'adozione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2022;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 180.843,00, che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2022, secondo il metodo MTR-2 approvato con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Dato atto che il termine di riferimento usato per determinare il limite di crescita relativo al PEF 2022 come da indicazioni contenute nell'allegato A alla deliberazione 363/2021/R/Rif “METODO TARIFFARIO RIFIUTI PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025” rilasciato da ARERA il 03/08/2021 è rappresentato dal totale delle entrate tariffarie del 2021, inteso come l'importo articolato all'utenza al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione n. 02/DRIF/2021 del 04/11/2021.

Preso atto di quanto sopra riportato, il PEF finale 2022 al lordo delle su citate detrazioni è pari ad €180.843,00;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 14/2021 con la quale il Comune di Pisoniano, ha approvato le tariffe della TARI per il 2021;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) componente TARI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto applicando i coefficienti ivi indicati che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO di confermare, per l'anno 2022 le seguenti scadenze per il pagamento delle rate:

- 31 agosto 2022
- 30 settembre 2022
- 31 ottobre 2022

con possibile versamento in unica soluzione entro il 31 agosto 2022;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 169 della legge n. 296/06 le tariffe e le aliquote dei tributi comunali devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette delibere, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio di riferimento ma entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- in mancanza di approvazione entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, si applicano le tariffe e le aliquote dell'anno precedente;
- l'art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali
- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., secondo le modalità indicate al comma 15-bis del medesimo articolo;
- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) acquista efficacia dalla data di pubblicazione sul portale del federalismo fiscale, a condizione che essa avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce, con invio, da parte del Comune, al ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, entro e non oltre il 14 ottobre;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTI:

- sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione allegato alla presente delibera per formarne parte integrante;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1. **di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **approvare** per l'anno 2022, le tariffe della TARI come risultanti dai prospetti "A" e "B" allegati contenenti coefficienti proporzionali di produzione applicati per la determinazione delle tariffe;
3. **di dare atto** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio e trasmesso ad ARERA per l'approvazione finale;
4. **di confermare** che le scadenze per il pagamento delle rate relative all'anno 2022 sono le seguenti:
 - 31 agosto 2022

- 30 settembre 2021
- 31 ottobre 2021

con possibile versamento in unica soluzione entro il 31 agosto 2022;

5. **di trasmettere**, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;
6. **di dichiarare**, con separata votazione unanime, la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c 4 d. lgs 267/2000.

SETTORE 2 - ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI - ATTIVITA' PRODUTTIVE:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla proposta della presente delibera in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere

Pisoniano, 31/05/2022

IL RESPONSABILE
RAG. ANGELA D'ORAZI



SETTORE 2 - ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI - ATTIVITA' PRODUTTIVE

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla proposta della presente delibera in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere

Pisoniano, 31/05/2022

IL RESPONSABILE
RAG. ANGELA D'ORAZI



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
SIG. ENZO AURELI



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA LUCIA SQUICCIARINO



CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

| X | è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000;

| | è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio On-Line, a norma dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000;

Pisoniano, li 31/05/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA LUCIA SQUICCIARINO



